

Codice A1816A

D.D. 3 maggio 2018, n. 1217

**R.D. 523/1904 - P.I. 5659 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione delle opere di derivazione di acqua pubblica ad uso energetico nel rio Luvia in Comune di Garessio (CN) - Richiedente: Societa' INDAR S.r.l con sede in Pinerolo (TO) - PROROGA autorizzazione idraulica assentita con D.D. 815/A1816A del 21/03/2017. Richiedente: Societa' INDAR s.r.l**

In data 14/03/2018, la Società INDAR S.r.l, con sede in Pinerolo (TO) – Via Pasubio, 2/28, ha presentato istanza per la proroga dell'autorizzazione idraulica relativa alla Polizia Idraulica n. 5659 rilasciata dallo scrivente Settore con D.D. 815/A1816A del 21/03/2017, per la realizzazione delle opere al servizio della derivazione di acqua pubblica n. 5852 ad uso energetico dal rio Luvia in comune di Garessio e la concessione demaniale per la realizzazione dell'attraversamento aereo del medesimo rio con la condotta forzata staffata al ponte.

Preso atto che la Società, entro la data di scadenza dell'Autorizzazione idraulica, non ha ancora iniziato i lavori in quanto non ha ancora ottenuto il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione Provinciale di Cuneo e che le condizioni non sono mutate rispetto a quelle originarie.

Considerato che le opere in argomento rimangono quelle di cui alla precedente autorizzazione idraulica di cui alla D.D. 815/A1816A del 21/03/2017.

La proroga di anni 1 (uno) del termine per l'esecuzione dei lavori in oggetto, a far data dal 22/03/2018, è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del rio Luvia.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.D. n. 815/A1816A del 21/03/2017;

#### *determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la proroga di anni 1 (uno), a far data dal 22/03/2018, del termine per l'esecuzione dei lavori indicato nella D.D. 815/A1816A del 21/03/2017.

I lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'autorizzazione di cui alla D.D. 815/A1816A del 21/03/2017, senza alcuna modificazione, e dovranno rispettare tutte le condizioni in essa indicati.

La presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca dell'autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che gli interventi stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**  
Dott. For. Elio PULZONI